

STUDIO ASSOCIATO IBERATI

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili

Nicola Iberati – Dottore Commercialista R.C.
Antonino Foti – Dottore Commercialista R.C.

Piazza Castello, 9
20121 MILANO

Emanuela Civardi – Dottore Commercialista R.C.

Tel. +39 02 36504599
Fax. +39 02 8055678
studioiberati@studioiberati.it
www.studioiberati.it

Circolare del 17 Settembre 2013

Deducibilità delle perdite su crediti, novità normative e chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate (C.M. 1° agosto 2013, n. 26/E)

Indice

1. Premessa	2
2. Principi generali	2
3. Elementi certi e precisi	4
4. Novità del D.L. n. 83/2012	5
5. Perdite da cessione del credito	9
6. Perdite su crediti da rinuncia	12
7. Perdite su crediti da transazione	13
8. Perdite su crediti esteri	14
9. Periodi di deducibilità	14
10. Perdite su crediti concorsuali	15

1. Premessa

L'art. 33 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 ha apportato significative modifiche in materia di deducibilità dal reddito d'impresa¹ delle perdite su crediti, in particolare alle **fattispecie di automatica sussistenza degli elementi certi e precisi** (importi di modesta entità scaduti da almeno 6 mesi, crediti prescritti o cancellati dal bilancio dei soggetti Ias).

Le predette novità normative sono state, poi, recentemente commentate dall'Agenzia delle Entrate con la **C.M. 1° agosto 2013, n. 26/E**: il documento ha, inoltre, preso spunto per richiamare i principi generali della disciplina, soffermandosi anche sulla tematica delle **perdite su crediti derivanti da atti realizzativi**, come la cessione del credito o la rinuncia allo stesso.

La presente Circolare si propone, pertanto, di illustrare la disciplina della deducibilità delle perdite su crediti alla luce del predetto documento di prassi.


2. Principi generali

I criteri di deducibilità delle perdite su crediti, da adottare in sede di determinazione del reddito d'impresa, sono stabiliti dall'art. 101, co. 5, del D.P.R. n. 917/1986, così come sostituito dall'art. 33, co. 5, del D.L. n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134. La novellata disposizione del Tuir stabilisce che tali costi rappresentano un **componente negativo del reddito fiscale d'impresa** se, **alternativamente**:

- **risultano da elementi certi e precisi**. In tale ambito, confluiscono sia le **perdite per inesigibilità determinate internamente**, mediante un procedimento di stima, che quelle emergenti per effetto di un'**operazione realizzativa**. Nel primo caso, il credito oggetto di riduzione di valore permane nella sfera giuridica e patrimoniale del creditore, restando iscritto – pur se decurtato o, in estremo, azzerato – nell'attivo del proprio stato patrimoniale o, comunque, nei libri o registri relativi all'impresa; nella seconda ipotesi, invece, la titolarità giuridica del credito è trasferita o estinta e, di norma, il credito è cancellato sia dal bilancio che dai libri o registri aziendali;
- **il debitore è assoggettato ad una procedura concorsuale** o – come previsto dal D.L. n. 83/2012 – ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'art. 182-bis del R.D. n. 267/1942.

¹ Ai fini della determinazione della base imponibile Irap, le perdite su crediti sono, invece, sempre indeducibili per espressa previsione normativa, indipendentemente dalla circostanza che il contribuente applichi le regole previste per le società di capitali di cui all'art. 5 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (c.d. *principio di derivazione dal bilancio*) – invocabile anche, per opzione, dalle imprese individuali e dalle società di persone in contabilità ordinaria, a norma del successivo art. 5-bis, co. 2 – oppure quelle dettate con riferimento ai soggetti Irpef (art. 5-bis, co. 1, del predetto Decreto).

Sul punto, l'**Agenzia delle Entrate** ha chiarito che, sia con riguardo alle perdite su crediti realizzate in presenza di procedure concorsuali che alle altre, **il campo di applicazione dell'art. 101, co. 5, del Tuir non risulta circoscritto dal punto di vista oggettivo, né sotto il profilo soggettivo**: conseguentemente, sono potenzialmente riconducibili nell'ambito di tale disciplina le **perdite riferibili a tutti i crediti iscritti in bilancio**, senza alcuna distinzione relativa alla natura degli stessi o all'attività svolta dal creditore, né rileva la causa che ha comportato l'iscrizione a conto economico della perdita, che può essere rappresentata dalla valutazione del credito o dalla cessione del credito (**C.M. n. 26/E/2013, par. 2**). In tale sede, l'Amministrazione Finanziaria ha altresì chiarito che, siccome la perdita dedotta determina un decremento del valore fiscalmente riconosciuto del credito, eventuali **somme ricevute in misura maggiore rispetto al credito che residua** dopo la rilevazione di tale perdita – o riprese di valore del credito imputate a conto economico – concorrono alla determinazione del **reddito imponibile** come **sopravvenienze attive** (R.M. 1° aprile 1981, n. 9/016).



L'applicazione dell'art. 101, co. 5, del D.P.R. n. 917/1986 presuppone, tuttavia, la **preventiva individuazione della perdita subita**, che deve essere operata in ossequio alle **previsioni del codice civile**, opportunamente integrato dai **corretti principi contabili**: il successivo art. 106 del Tuir stabilisce, invece, una **misura forfetaria di deducibilità degli oneri derivanti dalla inesigibilità dei crediti** che, se pur probabile, si presenta ancora come "potenziale". In altri termini, il legislatore fiscale ha previsto due **differenti meccanismi di deducibilità, a seconda del grado di certezza del componente negativo**, analitico in caso di inesigibilità "definitiva" e forfetario in

quella solo “potenziale”, che possono comportare il mancato riconoscimento, anche soltanto parziale, delle risultante contabili.

3. Elementi certi e precisi

La perdita su crediti nei confronti di un **debitore non assoggettato a procedura concorsuale, né che ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato**, è deducibile dal reddito d’impresa, come anticipato, soltanto se risulta da elementi certi e precisi, ovvero è preventivamente **dimostrata la certa e definitiva sussistenza** della stessa. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ritiene che la deduzione dal reddito d’impresa debba intendersi ammessa quando la perdita su crediti diviene definitiva, **escludendo dunque ogni elemento valutativo e presuntivo (C.M. 10 maggio 2002, n. 39/E, par. 3)**: in particolare, la “definitività” della perdita è rinvenibile allorchè si possa escludere l’eventualità che in futuro il creditore riesca a realizzare, anche soltanto parzialmente, la propria pretesa creditoria (**C.M. n. 26/E/2013, par. 3**). Diversamente, qualora sia possibile ritenere che l’inesigibilità del credito rappresenti una **condizione solo temporanea**, non sussistono i requisiti di “definitività” della perdita, e la stessa rientra nella categoria delle **perdite “potenziali”**.

Il generico riferimento dell’art. 101, co. 5, del Tuir alla ricorrenza degli “elementi certi e precisi” implica, pertanto, la necessità di ricorrere ad una **valutazione specifica**, in base al caso concreto, dell’idoneità di tali elementi a dimostrare la **definitività della perdita**, tenendo altresì conto del peculiare contesto in cui la stessa è maturata: nel rispetto dei margini di soggettività previsti dalla norma, l’**Agenzia delle Entrate** ha ritenuto opportuno offrire – in virtù della precedente prassi e delle posizioni espresse dalla giurisprudenza – alcune **linee guida** per individuare quando si è in presenza o meno delle **condizioni di deducibilità**, soffermandosi, tra l’altro, sulle perdite determinate mediante un processo valutativo interno, ovvero un procedimento di stima (**C.M. n. 26/E/2013, par. 3.1**). In primo luogo, è stato osservato che **la perdita su crediti può ritenersi definitiva soltanto a fronte di una situazione oggettiva di insolvenza non temporanea del debitore**, riscontrabile qualora la situazione di illiquidità finanziaria ed incapienza patrimoniale del debitore sia tale da fare escludere la possibilità di un futuro soddisfacimento della posizione creditoria. Questa situazione può certamente considerarsi verificata, a parere dell’Amministrazione Finanziaria, in presenza di un **decreto accertante lo stato di fuga, la latitanza od irreperibilità del debitore**, ovvero in caso di denuncia di furto d’identità da parte di quest’ultimo (art. 494 c.p.), o nell’ipotesi di persistente assenza dello stesso (art. 49 c.c.).

A questo proposito, possono reputarsi **sufficienti elementi di prova** – ai fini della deducibilità della perdita dal reddito d’impresa – tutti i documenti attestanti l’**esito negativo delle azioni esecutive** avviate dal creditore, come il verbale di pignoramento negativo, purchè l’infruttuosità delle stesse risulti pure sulla base di una valutazione complessiva della situazione economica e patrimoniale del

debitore, assoluta e definitiva. Sul punto, la **C.M. n. 26/E/2013 (par. 3.1)** ricorda che l'infruttuosa attivazione delle **procedure esecutive nei confronti di un ente pubblico**, peraltro non assoggettabile a procedure concorsuali, **non è da sola sufficiente** a dimostrare l'impossibilità futura di recuperare il credito (Risoluzione 16/E 23 gennaio 2009).

Un altro utile elemento di prova, a corredo di ripetuti tentativi di recupero senza esito, può essere rappresentato dalla documentazione idonea a dimostrare che il **debitore** si trovi nell'**impossibilità di adempiere** per un'oggettiva situazione di **illiquidità finanziaria** ed **incapienza patrimoniale**, e che, pertanto, **è sconsigliata l'instaurazione di procedure esecutive**. Al riguardo, possono essere tenute in considerazione le **lettere dei legali incaricati della riscossione del credito** (Cass. 16 marzo 2001, n. 3862), o le **relazioni rilasciate dalle agenzie di recupero** di cui all'art. 115 del Tuir, nell'ipotesi di mancato successo dell'attività di riscossione, a condizione che nelle stesse sia obiettivamente identificabile il credito oggetto della medesima, l'attività svolta per recuperare il credito e le motivazioni per cui l'inesigibilità sia divenuta definitiva a causa di un'oggettiva situazione di illiquidità finanziaria ed incapienza patrimoniale del debitore.

4. Novità del D.L. n. 83/2012

Nel caso di **crediti di modesto importo**, la deduzione della perdita di competenza del periodo d'imposta può, tuttavia, **prescindere dalla ricerca di rigorose prove formali**: la lieve entità della pretesa può, infatti, indurre l'impresa a non intraprendere **azioni di recupero, obiettivamente antieconomiche**, che comporterebbero il sostenimento di ulteriori oneri, come storicamente sostenuto dall'Amministrazione Finanziaria (**R.M. 6 agosto 1976, n. 124**), e ribadito nella risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-00570 del 5 novembre 2008. A questo proposito, l'Agenzia delle Entrate ha precisato, con la **C.M. n. 26/E/2013 (par. 3.1)**, che l'antieconomicità della prosecuzione nella riscossione del credito deve considerarsi verificata ogni volta in cui **i costi per l'attivazione delle procedure di recupero risultino almeno pari all'importo del credito da incassare**: a tale fine, il costo delle attività di recupero, riferibile ad un determinato credito, deve risultare in linea con i prezzi mediamente praticati sul mercato, che possono essere desunti dalla comparazione di più preventivi rilasciati da soggetti operanti nel settore del recupero dei crediti. È, inoltre, necessario tenere conto anche dei **costi di gestione interni all'impresa del creditore**, se desumibili dalla contabilità industriale. L'antieconomicità del recupero consente, pertanto, di dedurre la perdita dal reddito d'impresa, purchè venga **data semplice evidenza che il creditore si è attivato per il recupero del credito**, ad esempio mediante raccomandate, con ricevuta di ritorno, di sollecito del pagamento.

Il suddetto orientamento è stato recepito anche dal legislatore, che – con l'art. 33, co. 5, del D.L. n. 83/2012, come anticipato – ha sostituito integralmente l'art. 101, co. 5, del Tuir: in particolare, è

stato confermato il principio generale di rilevanza fiscale delle perdite risultanti da **“elementi certi e precisi”**, stabilendo altresì che questi ultimi **sussistono, in ogni caso, “quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito”**. La disposizione, come precisato dalla C.M. n. 26/E/2013, **non è applicabile ai crediti assistiti da garanzia assicurativa**, già irrilevanti nella disciplina di svalutazione dell’art. 106 del Tuir, per i quali l’**inadempimento** del debitore non determina una perdita per il creditore, ma un **credito nei confronti dell’assicuratore**.

In altri termini, è previsto che, al ricorrere di tale ipotesi, **l’esistenza della perdita su crediti è automaticamente dimostrata** e, quindi, deducibile dal reddito d’impresa, **senza la necessità di fornire ulteriori prove**. Al fine di accedere a tale beneficio, è, quindi, necessario che il credito da cui è derivata la perdita soddisfi, congiuntamente, **due condizioni**:

- 1) il **termine di scadenza** del proprio pagamento è **decorso da almeno sei mesi**. Non essendo stabilite espresse eccezioni, tale beneficio dovrebbe ritenersi **applicabile anche ai crediti rispetto ai quali il termine di sei mesi dalla scadenza era già decorso al 12 agosto 2012**, data di entrata in vigore del novellato art. 101, co. 5, del Tuir;
- 2) è di **modesta entità**, ovvero non supera il seguente importo:
 - a) **euro 5.000,00 per le imprese di più rilevante dimensione**, individuate a norma dell’art. 27, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185;
 - b) **euro 2.500,00 negli altri casi**.

A questo proposito, si rammenta che per **“imprese di più rilevante dimensione”** si intendono quelle che conseguono un **volume d’affari o ricavi non inferiori ad 100 milioni di euro**. Ai fini della verifica della qualificazione di credito di **“modesta entità”**, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune utili indicazioni (**C.M. n. 26/E/2013, par. 4**):

- deve essere considerato il **valore nominale del credito** (compresa Iva, **esclusi interessi di mora ed oneri accessori per inadempimento**, al netto di eventuali importi incassati), **a prescindere da eventuali svalutazioni civilistiche e fiscali**, oppure – nel caso di credito acquisito per effetto di un atto traslativo – al corrispettivo di acquisto. L’art. 106, co. 2, del D.P.R. n. 917/1986 riconosce, infatti, come **valore fiscalmente deducibile della perdita il corrispettivo di acquisto del credito**;
- si deve fare riferimento al **singolo credito corrispondente ad ogni obbligazione posta in essere dalle controparti**, indipendentemente dalla circostanza che – in relazione al medesimo debitore – sussistano, al termine del periodo d’imposta, più posizioni creditorie. In altri termini, l’importo di ogni credito può essere considerato singolarmente, e non cumulativamente, soltanto se riguarda un rapporto giuridico autonomo rispetto agli altri, mentre **occorre fare la sommatoria tra i crediti – scaduti da almeno 6 mesi – derivanti da un rapporto giuridico unitario tra**

le controparti, come nel caso dei contratti di somministrazione e dei premi ricorrenti di una polizza assicurativa. Qualora le predette soglie siano rispettate, è altresì necessario, ai fini della deduzione dal reddito d'impresa, che la perdita sia stata imputata a conto economico: in mancanza di quest'ultima, i relativi crediti non dovranno essere nuovamente assoggettati, nei successivi periodi d'imposta, alla verifica della modesta entità.

Esempio

La Alfa s.r.l., impresa di rilevanti dimensioni, presenta, nei confronti del medesimo debitore, due crediti derivanti da un **contratto di somministrazione** del valore nominale, rispettivamente, di euro 2.000 ed euro 2.500 scaduti da almeno 6 mesi al termine del periodo d'imposta 2013, ed un altro credito di euro 3.000 per il quale tale requisito temporale risulterà verificato soltanto nell'anno 2014.

Nell'esercizio 2013, l'impresa, in assenza di imputazione a conto economico, non deduce la perdita di euro 4.500, con l'effetto che nel 2014 potrà dedurre sia la perdita di euro 4.500 – relativa ai crediti la cui modesta entità, ed avvenuta scadenza da almeno 6 mesi, è già stata verificata nel 2013 – che quella riferita al credito di euro 3.000, purchè risulti soddisfatta la condizione dell'imputazione a conto economico.

L'**Agenzia delle Entrate** ha, inoltre, chiarito che la suddetta disposizione, riguardante i crediti di modesta entità, deve essere **applicata coerentemente** con quanto previsto dalle seguenti norme:

- **art. 106 del D.P.R. n. 917/1986**, per effetto del quale le perdite su crediti – se presentano i requisiti di cui all'art. 101, co. 5, del Tuir – sono deducibili soltanto per la parte che eccede l'ammontare degli accantonamenti per rischi su crediti dedotto nei precedenti esercizi;
- **art. 109 del Tuir**, in forza del quale, nel caso dei crediti di modesta entità scaduti da almeno 6 mesi, la perdita diviene effettivamente deducibile dal reddito d'impresa soltanto nell'esercizio in cui è imputata a conto economico, coerentemente con i principi contabili, anche se successivo a quello di maturazione del semestre, senza necessità di un'ulteriore dimostrazione della sussistenza degli elementi certi e precisi. Diversamente, nell'ipotesi di **iscrizione in un periodo amministrativo precedente** a tale momento, la perdita non dedotta in tale anno fiscale – per carenza dei relativi requisiti – rileverà, pertanto, in quello di **avvenuta decorrenza dei 6 mesi di scadenza**: dovrà, pertanto, essere operata una variazione in diminuzione, sulla base del presupposto che la perdita è

stata imputata al conto economico di un esercizio precedente e rinviata in conformità dell'art. 109, co. 4, lett. a), del D.P.R. n. 917/1986.

La **C.M. n. 26/E/2013** ha pure precisato che per **"previa imputazione a conto economico"** si intende **anche il caso della svalutazione contabile che non sia stata dedotta fiscalmente**, coerentemente con quanto previsto nella C.M. 20 giugno 2012, n. 26/E. In tale sede, era stata, infatti, confermata la **possibilità di dedurre una maggiore quota di ammortamento fiscale** rispetto a quella imputata a conto economico, nel presupposto che il costo sia transitato, a titolo di svalutazione, in un precedente esercizio.

Conseguentemente, nell'ipotesi di **svalutazione dei crediti di modesta entità**, imputata a conto economico in esercizi precedenti e non dedotta, la corrispondente perdita **rileva fiscalmente nel periodo d'imposta in cui risulta decorso il termine di sei mesi** previsto dall'art. 101, co. 5, del Tuir. Il contribuente può, quindi, dedurre come perdita la svalutazione imputata a conto economico, e non dedotta fiscalmente, nel periodo in cui è verificato il decorso del termine di 6 mesi dalla scadenza del credito: la restante quota diverrà, invece, deducibile nell'esercizio di iscrizione del residuo valore come svalutazione o perdita.

Con riguardo alla **svalutazione per masse**, in cui non risulta possibile individuare la parte di svalutazione cumulativa riferibile ai crediti di modesto importo, la **perdita su crediti** deve essere **integralmente imputata all'intero ammontare delle svalutazioni operate**.

La **C.M. n. 26/E/2013** ha altresì confermato che le predette novità normative trovano applicazione a partire **dal periodo d'imposta in corso al 12 agosto 2012** (modello Unico 2013), anche con riferimento ai **crediti scaduti da almeno 6 mesi già prima del 2012** e la cui perdita è imputata nell'esercizio 2012 o nei successivi: resta, comunque, ferma la deducibilità della perdita per i crediti non rientranti nella predetta previsione normativa, in presenza degli elementi certi e precisi.

Altre deroghe al principio generale

Il novellato art. 101, co. 5, del D.P.R. n. 917/1986 contempla anche altre due **ipotesi di automatica sussistenza degli elementi certi e precisi**:

- 1) la **prescrizione² del diritto alla riscossione**, attribuendo, quindi, rilevanza alle corrispondenti disposizioni civilistiche, ed in particolare al termine ordinario di dieci anni (art. 2946 c.c.). In altri termini, la perdita di qualsiasi diritto giuridico, economico e patrimoniale sul credito, che si

² La prescrizione è un istituto previsto dall'art. 2934 c.c., secondo cui *"ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge"*: il successivo art. 2943 c.c. stabilisce, inoltre, che la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, dalla domanda proposta nel corso di un giudizio e da ogni altro atto idoneo a costituire in mora il debitore.

configura con la prescrizione di ogni azione finalizzata a soddisfare il credito, costituisce un'altra fattispecie di deducibilità della perdita in capo al creditore: la prescrizione del diritto di esecuzione del credito iscritto in bilancio determina, infatti, l'effetto di **crystallizzare la perdita** emersa, e di renderla **definitiva**. Sul punto, la **C.M. n. 26/E/2013** ha chiarito che, coerentemente con la formulazione letterale della norma, si deve ritenere che il beneficio sia invocabile **a prescindere dall'importo del credito prescritto**: non rilevano, quindi, i suddetti limiti quantitativi previsti per i crediti di modesta entità³, fermo restando il potere dell'**Amministrazione Finanziaria** di contestare che l'inattività del creditore sia configurabile come un'**effettiva volontà liberale**, indipendentemente dal periodo d'imposta di prescrizione del credito;

- 2) la **cancellazione dei crediti in bilancio**, operata in dipendenza di eventi estintivi, da parte delle imprese che redigono il rendiconto annuale in base ai **principi contabili internazionali** di cui al Regolamento (CE) n. 1606/2002. A questo proposito, la **C.M. n. 26/E/2013, par. 7**, ha chiarito che, alla luce della nuova disposizione normativa, l'impresa Ias/Ifrs *adopter* deve ritenere sussistenti i requisiti di certezza e precisione, necessari per la deducibilità della perdita, in ognuna delle ipotesi in cui è possibile effettuare la c.d. **derecognition** di un credito (Ias 39, par. 17 e ss.): **tale fattispecie non è, quindi, invocabile dalle imprese che applicano gli Oic**, con l'effetto che – nel caso di cancellazione del credito dal bilancio – possono dedurre la relativa perdita soltanto in base alle altre disposizioni dell'art. 101, co. 5, del Tuir.

Al di fuori di tali nuove forme di prescrizione, è necessario applicare il principio generale degli "elementi certi e precisi" – salvo che il debitore sia assoggettato ad una procedura concorsuale, oppure abbia concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, come meglio illustrato nel prosieguo – alla luce delle interpretazioni elaborate dall'Amministrazione Finanziaria e dalla giurisprudenza. A questo proposito, si esaminano alcune **ipotesi di perdite su crediti che presentano significativi profili di criticità**, segnalando, in particolare, i chiarimenti forniti dalla C.M. n. 26/E/2013.

5. Perdite da cessione del credito

La disciplina Ires del componente negativo da alienazione è differente, a seconda delle condizioni di trasferimento della titolarità giuridica del diritto di credito:

³ La prescrizione del credito costituiva, già in passato, un elemento certo e preciso della perdita, e in quanto tale legittimante la corrispondente deducibilità dal reddito d'impresa: a questo proposito, si osservi come la relazione tecnica al D.L. n. 83/2012 non abbia ascritto effetti per tale categoria di crediti per i quali la norma prevede la sussistenza degli elementi certi e precisi, poichè ha ritenuto che, secondo la legislazione previgente, la prescrizione costituisse un elemento certo e preciso ai fini della deducibilità della perdita.

STUDIO ASSOCIATO IBERATI

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili

- **cessione pro solvendo:** l'alienante trasferisce il diritto di credito, rimanendo, tuttavia, inciso del rischio di retrocessione ovvero inadempimento del debitore ceduto (Cass., Sez. Trib., 13 maggio 2003, n. 7317). Pertanto, il cedente può continuare ad operare il corrispondente **accantonamento al fondo svalutazione crediti** (Cass. 19 ottobre 2001, n. 12783), fiscalmente rilevante secondo le regole ordinarie previste dall'art. 106 del Tuir. La deduzione della perdita di cessione deve, pertanto, ritenersi ammessa nell'**esercizio in cui risultano verificati i requisiti della certa esistenza e dell'obiettiva determinabilità** (R.M. 13 marzo 1982, n. 9/634), che presuppone il regolare adempimento del debitore ceduto e, quindi, la sostanziale decadenza della condizione risolutiva del rischio di retrocessione;
- **cessione pro soluto:** a differenza della clausola pro solvendo, quella pro soluto non comporta un rischio di retrocessione a carico del cedente. Conseguentemente, la perdita derivante dal trasferimento – se risultante da un atto munito della data certa – può ritenersi definitiva e, quindi, deducibile nell'esercizio di competenza, previa verifica della sussistenza degli elementi certi e precisi di cui all'art. 101, co. 5, primo periodo, del D.P.R. n. 917/1986, ovvero della decurtazione della garanzia patrimoniale, idonea a impedire, ostacolare o ridurre la recuperabilità coattiva del credito (**Cass. 6 ottobre 2011, n. 20450**). L'importo fiscalmente rilevante del suddetto componente negativo del reddito d'impresa, originatosi per effetto di una cessione pro soluto, deve essere determinato come differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto del credito ed il corrispettivo di alienazione dello stesso (**R.M. 20 luglio 1996, n. 137/E**).

Sul punto, si segnala un principio giurisprudenziale ormai consolidato (**Cass. 23 maggio 2002, n. 7555**): la cessione pro soluto del credito ad un **prezzo simbolico**, nonché l'assenza della prova dell'esercizio – nei confronti del debitore – di qualsiasi tentativo di esazione prima della cessione, determina una **perdita priva dei requisiti previsti dalla legge**, ai fini della deducibilità dal reddito d'impresa. Tale orientamento è stato ulteriormente approfondito dall'Agenzia delle Entrate, secondo cui i **requisiti di deducibilità** previsti dalla suddetta disposizione si ritengono verificati quando **il credito è ceduto a banche o altri intermediari finanziari vigilati, residenti in Italia o Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni, che risultano indipendenti** – ai sensi dell'art. 2359 c.c. – rispetto sia al creditore cedente che al debitore ceduto (**C.M. n. 26/E/2013, par. 3.2**). A tali condizioni, infatti, l'Amministrazione Finanziaria ritiene che la valutazione del credito oggetto di cessione, eseguita dall'istituto finanziario acquirente sulla base della metodologia di gestione del rischio adottata, **rifletta con sufficiente attendibilità l'ammontare del credito effettivamente esigibile**: tanto più che il valore di cessione viene immediatamente riconosciuto ai fini fiscali in capo all'ente acquirente, con l'effetto che un eventuale realizzo del credito per un valore maggiore rispetto a quello di iscrizione comporterebbe il conseguimento di un componente positivo di


reddito imponibile. In tale sede, è stato altresì precisato che, in caso di cessione a titolo definitivo, **si ritengono verificate le condizioni di deducibilità della perdita quando il proprio ammontare non supera le spese che sarebbero state sostenute per il recupero del relativo credito**, purchè il creditore abbia esperito almeno un tentativo, come una lettera raccomandata di sollecito. Al fine di verificare tale condizione, la C.M. n. 26/E/2013 ritiene necessario che il soggetto cedente **dimostri, in modo oggettivo, il costo che avrebbe sostenuto per il recupero del credito** (prezzi mediamente praticati sul mercato per l'attività di recupero dei crediti della medesima natura), tenuto conto anche degli oneri di gestione interni all'impresa del creditore, se desumibili dalla contabilità industriale, nonché dei tempi per la riscossione.

Resta, in ogni caso, impregiudicato il **potere dell'Amministrazione Finanziaria di sindacare la congruità della perdita**, sotto il profilo dell'elusività dell'operazione, ai sensi dell'art. 37-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: a questo proposito, la **C.M. n. 26/E/2013** segnala come **maggiormente a rischio le fattispecie intercorse tra soggetti non indipendenti**.

Nel caso in cui l'oggetto della cessione sia rappresentato da un **credito non ancora scaduto**, per il quale non sia separatamente prevista la corresponsione di interessi, è deducibile la sola eccedenza – rispetto al corrispettivo di alienazione – del valore attualizzato dei crediti, ovvero al netto degli interessi impliciti non ancora maturati al momento della cessione (**Cass. 20 ottobre 2000, n. 13916**). Non rileva, pertanto, il valore nominale di iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale del bilancio d'esercizio.

Cessione di credito da finanziamento

I criteri di deducibilità delle perdite derivanti da un'operazione di alienazione, alla clausola pro soluto, non operano, tuttavia, nel caso in cui l'oggetto della stessa sia rappresentato da un **credito finanziario sorto nell'ambito di un rapporto di partecipazione**. L'Agenzia delle Entrate ritiene, infatti, che la cessione in parola – costituendo la fattispecie di rinuncia al credito – **non determina una perdita deducibile ai fini Ires (R.M. 29 febbraio 2008, n. 70/E)**, bensì una rettifica incrementativa del costo della partecipazione, ai sensi dell'art. 94, co. 6, del D.P.R. n. 917/1986 (Cass. 29 agosto 2001, n. 11329). In altri termini, la rinuncia al credito sociale di finanziamento non è immediatamente deducibile dal reddito d'impresa, ma assume comunque rilevanza, concorrendo, invece, all'**incremento del valore fiscale della quota sociale** (Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia 28 dicembre 2007, n. 584).



La cessione di credito rientra nel novero delle **operazioni che possono formare oggetto di disconoscimento dei relativi effetti tributari**, qualora ritenute **elusive**, a norma dell'art. 37-bis, co. 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: *"sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti"*.

6. Perdite su crediti da rinuncia

Qualora il contribuente ritenga conveniente desistere dall'attività di recupero del credito, ricorre la fattispecie di rimessione, disciplinata dall'art. 1236 c.c., secondo il quale la dichiarazione di rinuncia del creditore *"estingue l'obbligazione quando è comunicata al debitore, salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne profittare"*. La giurisprudenza riconosce la **facoltà del creditore di compiere operazioni antieconomiche**, quali la rinuncia al credito, **"in vista ed in funzione di benefici economici su altri fronti"** (Cass. 19 novembre 2007, n. 23863).

L'assenza di valide ragioni, a giustificazione del comportamento assunto, potrebbe, tuttavia, essere **eccepita dall'Agenzia delle Entrate**, e giustificare l'accertamento, ai sensi dell'art. 39, co. 1, lett. d), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Cass. 24 luglio 2002, n. 10802): il **principio generale di inerenza**, inteso anche come inevitabilità dell'onere, potrebbe, infatti, escludere la rilevanza fiscale della rinuncia volontaria al credito (R.M. 9 aprile 1980, n. 9/557). In senso conforme, si veda anche la **C.M. n. 26/E/2013 (par. 3.2)**, secondo cui la perdita conseguita per effetto di un atto formale di remissione o rinuncia del credito può essere riconosciuta fiscalmente soltanto qualora risulti inerente all'attività d'impresa, e **non appaia, quindi, come una mera liberalità**: tale inerenza può ritenersi verificata, in linea di principio, se sono **dimostrate le ragioni di inconsistenza patrimoniale del debitore o di inopportunità delle azioni esecutive** (Cass. 29 agosto 2001, n. 11329).

In ogni caso, l'Amministrazione Finanziaria riconosce **rilevanza fiscale** alla rimessione se la condotta dell'imprenditore è stata assunta nell'ottica del perseguimento del miglior risultato economico possibile, ovvero **realizza effettivamente una scelta di convenienza** (R.M. 6 settembre 1980, n. 9/517): al ricorrere di tale ipotesi, la manifestazione di volontà del creditore, espressa in forma scritta, attribuisce certezza e precisione, da cui consegue il riconoscimento Ires della perdita, purchè venga rispettata la definizione fiscale della stessa e, quindi, il debitore non abbia adempiuto volontariamente, ed il creditore non sia rimasto inerte, rispetto alle opportunità di recupero offerte dalla normativa vigente (**Cass. 20 novembre 2001, n. 14568**).

7. Perdite su crediti da transazione

La transazione, giuridicamente disciplinata dall'art. 1965 c.c., è il contratto con il quale *"le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro"*. La scelta del creditore di perfezionare tale accordo con un proprio debitore non determina l'indeducibilità della perdita conseguente, in quanto l'art. 101, co. 5, del Tuir si riferisce esclusivamente al carattere oggettivo della stessa, **senza porre limitazioni ovvero differenziazioni in funzione della relativa causa di produzione** (**Cass. 19 novembre 2007, n. 23863**). L'orientamento della giurisprudenza si fonda sul principio secondo il quale, come

anticipato, l'imprenditore può compiere "operazioni di per se stesse antieconomiche in vista ed in funzione di benefici economici su altri fronti" (**Cass. 24 luglio 2002, n. 10802**). A ciò si aggiunga che la transazione soddisfa, per propria natura, i requisiti di certezza e precisione della perdita sul credito: l'atto sottoscritto dalle parti attesta, infatti, l'**accertata inconsistenza patrimoniale del debitore e l'inopportunità di agire giudizialmente nei suoi confronti** (Cass. 29 agosto 2001, n. 11329).

I casi di rinuncia volontaria ad un credito, compresi quelli perfezionati nell'ambito di una transazione, determinano **sempre una perdita deducibile (R.M. 6 settembre 1980, n. 9/517)**, a nulla rilevando, invece, l'eventuale definizione a condizioni antieconomiche (Cass. n. 23863/2007).

Sul punto, l'Agenzia delle Entrate ha, tuttavia, precisato che la deducibilità della perdita da transazione è ammessa se risulta soddisfatta una **duplice condizione (C.M. n. 26/E/2013, par. 3.2)**:

- il creditore e il debitore **non appartengono al medesimo gruppo**;
- la **difficoltà finanziaria del debitore** risulta documentata, ad esempio, dall'istanza di ristrutturazione presentata dallo stesso oppure dalla presenza di passività insolute anche verso terzi.

8. Perdite su crediti esteri

Il regime di deducibilità delineato dall'art. 101, co. 5, primo periodo, del Tuir non opera alcuna distinzione in base alla localizzazione del debitore: ricorrono, pertanto, i criteri di cui sopra, ovvero la circostanza che la perdita sia provata da **elementi certi e precisi**. A questo proposito, si segnala che – ad avviso dell'Amministrazione Finanziaria, come riportato nella citata **C.M. n. 39/E/2002 (par. 3)** – deve essere dimostrato il carattere definitivo del suddetto componente negativo di reddito, "*conformemente agli strumenti giuridici previsti nello Stato del debitore, ove non si possa ricorrere alle dichiarazioni di insolvenza dei debitori stranieri emesse dalla Sace (Istituto per i servizi assicurativi del Commercio Estero)*". Queste ultime attestazioni non vengono, invece, considerate necessarie dalla giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale è sufficiente che le perdite su crediti risultino documentate esclusivamente, come prescritto dal legislatore, da elementi certi e precisi (**Cass. 19 novembre 2007, n. 23863, e 16 marzo 2001, n. 3862**).

Non è, in ogni caso, ammessa la deduzione delle perdite su crediti derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti, ovvero localizzate, in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi **regimi fiscali privilegiati**, individuati dal D.M. 23 gennaio 2002: lo stabilisce la formulazione dell'art. 110, co. 10, del D.P.R. n. 917/1986 precedente alla sostituzione operata dall'art. 1, co. 83, lett. h), della Legge n. 244/2007 la cui entrata in vigore è rinviata al periodo d'imposta successivo all'emanazione del Decreto Ministeriale di cui all'art. 168-*bis* del Tuir, non ancora intervenuta.

9. Periodo di deducibilità

Alla luce della formulazione letterale dell'art. 101, co. 5, primo periodo, del D.P.R. n. 917/1986, la perdita su crediti fiscalmente rilevante deve essere dedotta, in ossequio al principio di competenza, nell'**esercizio in cui risultano verificati i corrispondenti elementi di certezza e precisione** (Cass. 3 agosto 2005, n. 16330). Qualora la perdita derivi da un'operazione di **cessione**, il periodo di competenza della corrispondente deduzione deve essere individuato sulla base di un criterio formalistico, attribuendo rilevanza alla **stipulazione del contratto di trasferimento** della titolarità del diritto di credito (**R.M. 16 maggio 2007, n. 100/E**). L'orientamento dell'Agenzia delle Entrate è, pertanto, coerente con il principio di competenza di cui all'art. 109, co. 1, del D.P.R. n. 917/1986, secondo il quale i costi sono riconosciuti nell'esercizio in cui risultano verificate le condizioni di certezza dell'esistenza ed obiettiva determinabilità.


10. Perdite su crediti concorsuali

L'art. 101, co. 5, del Tuir stabilisce, come anticipato, che – ai fini della deducibilità della perdita su crediti – **non devono essere provati gli elementi di certezza e precisione** se, a carico del debitore, è stata **aperta una procedura concorsuale** (amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, concordato preventivo, fallimento e liquidazione coatta amministrativa), oppure – ed è questa l'ulteriore novità introdotta dal D.L. n. 83/2012 – costui ha concluso un **accordo di ristrutturazione dei debiti** omologato ai sensi dell'art. 182-bis del R.D. n. 267/1942.

Questo orientamento è stato, inoltre, recentemente ribadito dalla **C.M. n. 26/E/2013, par. 6**, a commento della novellata formulazione dell'art. 101, co. 5, del Tuir, per effetto del quale è ora ammessa la deducibilità della perdita su crediti in presenza di un accordo di ristrutturazione dei debiti, o qualora il debitore sia assoggettato ad una procedura concorsuale.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 101, co. 5, del D.P.R. n. 917/1986, **il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale**, e la corrispondente perdita su crediti assume rilevanza fiscale (senza dover applicare il principio generale degli "elementi certi e precisi"), dalla data di uno dei seguenti atti:

- sentenza dichiarativa di fallimento;
- decreto di ammissione al concordato preventivo;
- **decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti**;
- provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.



Nel caso della **ristrutturazione dei debiti**, la novellata disposizione fa riferimento alla "**data del decreto del tribunale di omologazione dell'accordo**", che dovrebbe intendersi quella di emanazione, da parte della competente autorità giudiziaria, del relativo provvedimento, senza dover attendere il passaggio in giudicato dello stesso. La soluzione adottata dal legislatore diverge, pertanto, da quanto sinora sostenuto dall'Amministrazione Finanziaria, che ha sempre accordato rilevanza al momento in cui il decreto di omologazione non è più impugnabile (**C.M. 3 agosto 2010, n. 42/E, par. 4.1.**), in modo da poter considerare, inequivocabilmente, la certezza e precisione della perdita di cui al principio generale dell'art. 101, co. 5, del Tuir.

Si consideri, inoltre, che quest'ultima disposizione – nonostante la novellata formulazione – continua ad ignorare la fattispecie della perdita maturata su un credito vantato nei confronti di un debitore residente al di fuori del territorio dello Stato, assoggettato ad una **procedura concorsuale estera**. Sul punto, l'Agenzia delle Entrate ha avuto modo di precisare che il riconoscimento della deducibilità della stessa è subordinato ad una specifica condizione, ovvero il **rilascio di una dichiarazione dell'autorità giurisdizionale estera, che dichiari lo stato di insolvenza del debitore** (C.M. n. 39/E/2002), nell'ambito di una procedura concorsuale assimilabile a quelle nazionali indicate nell'art. 101, co. 5, del Tuir. A questo proposito, è necessario dimostrare che la procedura estera presenta le **stesse caratteristiche sostanziali delle procedure concorsuali nazionali**, tra le quali, principalmente, l'esistenza dell'accertamento della situazione di illiquidità da parte di un'autorità giurisdizionale o amministrativa (**C.M. n. 26/E/2013, par. 6**). Il medesimo principio dovrebbe ritenersi applicabile, a parere di chi scrive, anche nel caso in cui il debitore non sia assoggettabile alle procedure concorsuali nazionali, ma si sia avvalso di uno degli istituti previsti dalla Legge 27 gennaio 2012, n. 3, che presuppongono l'insolvenza del debitore, ovvero l'incapacità di adempiere

regolarmente le proprie obbligazioni: si pensi, ad esempio, al **procedimento di liquidazione del patrimonio del debitore**, gestita da un professionista di nomina giudiziale con funzioni sostanzialmente analoghe a quelle del curatore fallimentare. Diversamente, l'**accordo di composizione sulla crisi da sovraindebitamento**, pur presentando alcune analogie con il concordato preventivo (vincola tutti i creditori anteriori), è sostanzialmente equiparabile all'accordo di ristrutturazione dei debiti, con l'effetto che – ai fini della deducibilità della perdita sul credito – si dovrebbe almeno attendere l'omologa dell'intesa.

L'orientamento dell'Amministrazione Finanziaria non appare, peraltro, condiviso dalla Corte di Cassazione, che ritiene, invece, **sufficiente la documentazione dei requisiti di certezza e precisione della perdita**, senza la necessità che il creditore dimostri di essersi attivato per ottenere tale attestazione (**Cass. n. 23863/2007**). L'accertamento dell'insolvenza del debitore estero non rappresenta, pertanto, un elemento costitutivo del diritto alla deduzione: *"ai fini di stabilire la certezza della perdita non può certo pretendersi la declaratoria di insolvenza del debitore dovendosi, piuttosto, avere riguardo all'esistenza di convenzioni internazionali vincolanti anche lo stato del debitore"*, idonee a perseguire quest'ultimo nell'adempimento delle proprie obbligazioni.

Periodo di deducibilità

L'art. 101, co. 5, secondo periodo, D.P.R. n. 917/1986 riconosce la rilevanza fiscale delle perdite su crediti a partire **dalla data di apertura della procedura concorsuale**, senza, tuttavia, considerare i diversi momenti successivi – sino alla chiusura del relativo iter – in cui è possibile individuare, con ragionevole oggettività, la parte di credito effettivamente non più recuperabile. A questo proposito, la Suprema Corte attribuisce assoluta preferenza per il principio generale di cui all'art. 109, co. 1, Tuir, secondo il quale i componenti negativi di reddito di cui – nell'esercizio di competenza – non sia ancora certa l'esistenza, o determinabile in modo obiettivo l'ammontare, concorrono alla formazione dell'imponibile fiscale nel periodo in cui si verificano tali condizioni (**Cass. 4 settembre 2002, n. 12831**). La giurisprudenza in parola sostiene, pertanto, che non vi sia ragione di escludere aprioristicamente la possibilità che l'apprezzamento delle suddette circostanze consenta di individuare i requisiti di certezza e determinabilità della perdita, con riguardo ad un **esercizio diverso da quello nel corso del quale la procedura concorsuale si è aperta**. In altri termini, la Corte di Cassazione ritiene che il contenuto letterale della disposizione in commento *"disponendo la deducibilità dei crediti nell'anno di apertura della procedura concorsuale, non ne impone perciò la deduzione, e non offre una base all'assunto che essa dovrebbe aver luogo indefettibilmente in quell'esercizio"*.

L'orientamento della giurisprudenza di legittimità risulta, quindi, **coerente con l'incerto sviluppo della fase liquidatoria della procedura concorsuale**, che condiziona la puntuale recuperabilità del credito, subordinata all'andamento di molteplici variabili. Con l'effetto che non appare, pertanto,

STUDIO ASSOCIATO IBERATI

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili

ragionevole escludere, a priori, la possibilità di accertare, in un periodo d'imposta differente da quello di apertura della procedura concorsuale, i requisiti di certezza e determinabilità della perdita. Fermo restando il **divieto di scegliere, arbitrariamente**, il periodo d'imposta in cui dedurre tale componente negativo di reddito, prescindendo dall'osservanza dell'inderogabile principio di competenza (**Cass. 3 agosto 2005, n. 16330**).

In tal senso la **Norma di comportamento Aidc 1 novembre 2008, n. 172** secondo la quale le perdite su crediti concorsuali sono deducibili nell'esercizio in cui si manifestano e sono iscritte in bilancio, in base al prudente apprezzamento degli amministratori, potendo avvenire nel periodo di apertura della procedura oppure, anche parzialmente, in uno successivo.

La data di avvio dell'iter rappresenta, dunque, esclusivamente il momento di presumibile sussistenza della perdita, la cui determinazione, fiscalmente rilevante, deve essere operata in ossequio ai principi civilistici. Tale orientamento è stato, inoltre, **recentemente condiviso dalla stessa Agenzia delle Entrate**, secondo cui, una volta aperta la procedura concorsuale, l'individuazione del periodo d'imposta di deducibilità della perdita deve avvenire in base alle ordinarie regole di competenza (C.M. n. 26/E/2013, par. 6). Devono, pertanto, ritenersi **superate le precisazioni contenute nella C.M. 13 marzo 2009, n. 8/E, par. 4.2**, nonché nella **C.M. 3 agosto 2012, n. 42/E**, nella quale era stato chiarito, tra l'altro, che gli elementi certi e precisi dovevano considerarsi sussistenti a partire dalla data in cui il decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti fosse divenuto definitivo, in quanto non più suscettibile d'impugnativa.

Determinazione dell'importo deducibile

L'individuazione del periodo d'imposta, secondo i suddetti criteri, consegue l'effetto di attribuire rilevanza fiscale alle **valutazioni civilistiche dell'impresa**, fondate sulla stima del valore presumibile di realizzo. La previsione in parola deve, tuttavia, essere **periodicamente aggiornata, coerentemente con l'evoluzione della procedura concorsuale** alla quale è stato assoggettato il debitore. In senso conforme, si riscontra anche il recente orientamento dell'Agenzia delle Entrate, secondo cui – considerato che l'art. 101, co. 5, del D.P.R. n. 917/1986 non dispone regole particolari – è applicabile il principio di derivazione dal bilancio: con l'effetto che, in presenza di una delle suddette procedure concorsuali, **la perdita su crediti è deducibile per un ammontare pari a quello imputato a conto economico (C.M. n. 26/E/2013, par. 6)**. In altri termini, è fiscalmente riconosciuta la perdita corrispondente a quella stimata dal redattore del bilancio, e **non necessariamente all'intero importo del credito**, purchè ciò non derivi da un procedimento arbitrario, bensì risponda ad un razionale e documentato processo di valutazione, conforme ai criteri dettati dai principi contabili adottati. Il **riconoscimento di una perdita integrale del credito** potrebbe, infatti, risultare **improprio** nel contesto di quelle procedure, contemplate dalla norma, che

STUDIO ASSOCIATO IBERATI

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili

sono dirette alla **prosecuzione dell'attività dell'impresa del soggetto in crisi** – come il concordato preventivo in continuità aziendale (art. 186-bis del R.D. n. 267/1942) – o che addirittura sono poste in essere per **motivi differenti dall'insolvenza del debitore**, come nel caso della liquidazione coatta amministrativa disposta per irregolare funzionamento, a norma dell'art. 80 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Al ricorrere di tali ipotesi, può essere ragionevole presumere la riscossione, almeno in parte, del credito.

A tale fine, l'Amministrazione Finanziaria ha fornito un **elenco esemplificativo di documenti**, differenziati in base alla procedura di riferimento, ritenuti **idonei a provare la congruità del valore stimato della perdita**, ovvero quelli redatti od omologati da un **organo della procedura**:

- **l'inventario dei beni del fallimento**, predisposto dal curatore, con l'assistenza del cancelliere addetto del tribunale (art. 87 del R.D. n. 267/1942). Sul punto, si osservi, tuttavia, che tale documento **comprende soltanto una parte dell'attivo della procedura**, che risulta, invece, costituito anche da altri elementi realizzabili, come i crediti e le azioni legali da esperire (responsabilità, revocatorie, ecc.): a ciò si aggiunga che, ai fini della valutazione della perdita, il creditore necessita di conoscere la consistenza dei debiti della procedura, esposti nello **stato passivo esecutivo del fallimento**. Tali elementi sono, generalmente, desumibili dal **rapporto riepilogativo semestrale** di cui all'art. 33, ultimo co., L.F., che il curatore provvede a depositare anche presso il registro delle imprese;
- il **piano di concordato preventivo** presentato ai creditori (art. 160 L.F.). A questo proposito, dovrebbero ritenersi rilevanti, in primo luogo, la **relazione di attestazione** – redatta da un professionista indipendente (art. 67, co. 3, lett. d), L.F.) – sulla veridicità dei dati aziendali e **fattibilità del piano** (art. 161, co. 3, L.F.) e, poi, quella del **commissario giudiziale** di cui all'art. 172 L.F., nonché quelle periodiche, nel caso di concordato con cessione dei beni, del **liquidatore giudiziale** (art. 182 L.F.);
- la situazione patrimoniale predisposta dal commissario della liquidazione coatta amministrativa (art. 205 L.F.);
- la relazione del commissario giudiziale dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 28 del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270)
- le garanzie reali, personali ovvero assicurative;
- i **documenti prodotti da organi ufficialmente nominati all'interno della procedura estera** alla quale il debitore risulta assoggettato.

La **C.M. n. 26/E/2013** ha, inoltre, affrontato il caso in cui, in un **esercizio successivo** a quello di rilevazione della perdita su crediti nei confronti di un debitore assoggettato ad una delle suddette procedure, emergano **nuovi elementi** idonei a dimostrare che la stessa è maggiore di quella

STUDIO ASSOCIATO IBERATI
Dottori Commercialisti – Revisori Contabili

inizialmente rilevata e dedotta: l'**ulteriore perdita**, purchè rilevata in bilancio e corredata da adeguata documentazione, assume rilevanza fiscale. È il caso, ad esempio, del credito vantato nei confronti di un imprenditore commerciale ammesso al **concordato preventivo** e per il quale viene successivamente **dichiarato il fallimento**, oppure nell'ipotesi stessa del fallimento, interessato da una **modifica del programma di liquidazione a causa di esigenze sopravvenute nel corso della procedura** (art. 104-ter, co. 5, del R.D. n. 267/1942).